

Profili di responsabilità del direttore sanitario

di Maria Giovanna Trombetta*

Si registra una pressante esigenza di approfondire gli aspetti normativi che regolano le responsabilità del medico con funzioni di direzione sanitaria, nelle strutture pubbliche o private. Risvolti civili e penali sull'onere di sorveglianza e di governo della struttura.

- Si avverte l'esigenza di delineare ed individuare un quadro organico di riferimento per quanto attiene le competenze e le responsabilità connesse all'assunzione dell'incarico di Direttore Sanitario di strutture. La figura giuridica del **direttore sanitario** è quella di responsabile del regolare espletamento dell'attività sanitaria all'interno della struttura, nel completo rispetto delle norme di legge.

Egli è tenuto a rispondere personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera, atteso che grava sul medesimo un onere di sorveglianza e governo della struttura.

Occorre precisare che è copiosa la giurisprudenza in materia di **responsabilità civile, penale e disciplinare del direttore sanitario**.

A proposito di quest'ultima, si può richiamare la *Decisione n. 56 del 30 giugno 2008* della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che - pronunciandosi a proposito della responsabilità del direttore sanitario per omessa vigilanza del rispetto delle norme dettate per la divulgazione delle comunicazioni di natura pubblicitaria - ha ritenuto che *"Come da pacifica giurisprudenza della Commissione Centrale, la carica di direttore sanitario di un poliambulatorio comporta obbligo di vigilanza sulla struttura mediante un comportamento che sia teso a predisporre tutte le misure, passive ed attive, affinché non si verifichi-*

no violazioni di norme, anche deontologiche; tale vigilanza non può limitarsi a verificare la correttezza del materiale informativo predisposto e distribuito".

Nel caso esaminato dinanzi all'organo di giurisdizione speciale, il **Direttore Sanitario aveva opposto di essere all'oscuro delle attività poste in essere**, ma la Cceps ha ribadito che *"l'omessa vigilanza è disciplinarmente rilevante anche se fondata su un elemento soggettivo colposo e non doloso: quindi, le difese del ricorrente che affermi di non conoscere le norme sulla pubblicità sanitaria e di non aver avuto notizia dell'iniziativa pubblicitaria da parte della direzione amministrativa della struttura, non possono sottrarlo all'esercizio dell'azione disciplinare"*.

Sempre la Cceps, con la *Decisione n. 20 del 27 ottobre 2008*, a conferma del proprio costante orientamento, ha ribadito che *"il dirigente di strutture di assistenza e cura è investito di compiti che trascendono quelli meramente sanitari, estendendosi la sua competenza e i suoi doveri alla vigilanza sul corretto andamento di tutte le attività e delle iniziative che si svolgono nella struttura medesima"*.

Interessante inoltre la *Decisione n. 49 del 7 dicembre 2004* con la quale la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha ritenuto *"legittima la sanzione irrogata nei confronti del direttore sanitario, il quale non abbia vigilato con la necessaria diligenza sulla regolarità delle prestazioni sanitarie fornite dal Centro medico cui era preposto"*.

Con riferimento, invece, alla responsabilità professionale, sia sul piano civile che penale, occorre precisare che al Direttore Sanita-

rio "competono, per evitare un suo possibile coinvolgimento in un'attività omissiva del sanitario collaboratore:

- a) il potere-dovere di fornire preventivamente le informazioni di carattere programmatico per un efficiente svolgimento dell'attività sanitaria, e, quindi, l'esercizio di direttive tecnico-organizzative;
- b) il potere di delega in favore dei sanitari collaboratori per quei casi sicuramente risolvibili in base all'espletamento dei poteri organizzativi di carattere generale;
- c) il potere-dovere di verifica, vigilanza ed eventuale avocazione in situazioni che assumono particolare importanza, o perché trattasi di patologie non frequenti e che richiedono una particolare conoscenza della professione medica, o perché vi è grave pericolo per la salute del paziente (Corte di Cassazione Sezione 4 penale, sentenza 23.12.2005, n. 47145).

A conferma della responsabilità in cui è chiamato ad incorrere il direttore sanitario per le attività svolte dai medici che collaborano nella struttura, vi è anche la sentenza della Corte di Cassazione Sezione 3 Civile del 20 luglio 2004, n. 13427. La Suprema Corte, nel provvedimento in questione, è stata chiamata a pronunciarsi



si sulla vicenda riguardante il Direttore Sanitario di un Centro Odontoiatrico condannato per il reato di favoreggiamento nell'esercizio abusivo della professione da parte di un proprio collaboratore.

In conclusione si può affermare che il Direttore Sanitario, in forza dell'onere di sorveglianza e governo della struttura gravante sul medesimo, può essere chiamato a rispondere sul piano civile, penale e disciplinare dell'attività svolta dai medici operanti nella struttura.

*Avvocato, Fnovi

Lex veterinaria

[veterinari](#) [anagrafi](#) [consulenze aziendali](#) [one health](#) [casae](#) [enpav.it](#) [università](#) [bilancio](#) [benessere animale](#)

[indennità](#) [prevenzione](#) [provinciali](#) [sicurezza](#) [giovani](#) [borse di studio](#) [Ordine](#) [apicoltura](#) [pubblicità](#) [delegati](#)

[Servizi](#) [spazio aperto](#) [maternità](#) [professione](#) [igiene](#) [fnovi.it](#) [alimenti fatti](#) [in30giorni](#) **2010**

[informazione](#) [allevamenti pec](#) [bioetica](#) [assemblea](#) [pensione](#) [formazione](#) [animali](#) [faq](#)



giorni

organo ufficiale
di FNOVI
ed ENPAV